

**Regolamento
sulla legge per l'innovazione economica
(RLInn)
(del 17 febbraio 2016)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 1 I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato:

- a) fissare i criteri d'accesso tramite decreto esecutivo;
- b) nominare la Commissione consultiva;
- c) aderire a enti ai quali affidare le attività di marketing territoriale e designarne i rappresentanti cantonali;¹
- d) elaborare, coordinandosi con le associazioni economiche e gli istituti universitari, un programma di promozione dell'innovazione, da sottoporre al Gran Consiglio in occasione del rinnovo del credito quadro;
- e) aderire a enti aventi scopo conforme ai sensi dell'art. 13 LInn e designarne i rappresentanti cantonali;²
- f) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. b), c) ed e);³
- g) la lista delle aziende beneficiarie è pubblicata nel rendiconto annuale;⁴
- h) decidere l'assegnazione di mandati ad esperti esterni per la valutazione periodica della legge.⁵

²Restano riservate le competenze comunali.

Competenze della Divisione dell'economia

Art. 2 I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia:

- a) stipulare il contratto di prestazione con la società di fideiussione CF Sud;
- b) stipulare il contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise;
- c) stipulare contratti con associazioni economiche e istituti universitari per il raggiungimento degli obiettivi della legge nei limiti fissati dall'art. 16 cpv. 3 LInn;
- d) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. a), b) e c).⁶

Competenze dell'Ufficio per lo sviluppo economico

Art. 3 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio per lo sviluppo economico:

- a) definire tramite direttive le procedure e condizioni d'applicazione delle varie misure;
- b) valutare il rispetto dei criteri d'accesso definiti tramite decreto esecutivo;⁷
- c) gestire il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto;⁸
- d) autorizzare l'inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto;⁹
- e) decidere tutte le misure previste dalla legge;¹⁰
- f) rilasciare l'autorizzazione per l'agevolazione fiscale comunale;

¹ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

² Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

³ Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

⁴ Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

⁵ Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

⁶ Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

⁷ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

⁸ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

⁹ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹⁰ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

- g) svolgere direttamente o indirettamente attività di marketing territoriale ai sensi dell'art. 14 LInn stanziandone i fondi necessari;¹¹
- h) redigere un rapporto sull'utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni;¹²
- i) concedere, sentita la Commissione consultiva, proroghe al termine degli investimenti;¹³
- j) approvare modifiche sostanziali di progetti sussidiati, previo preavviso della Commissione consultiva;¹⁴
- k) revocare sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati giudicate non conformi.¹⁵

Competenze dell'Ufficio dell'amministrazione e del controlling

Art. 4 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio dell'amministrazione e del controlling:

- a) erogare i fondi per le misure e le altre decisioni ai sensi della LInn;¹⁶
- b) monitorare i progetti e il rispetto delle condizioni d'accesso;
- c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi¹⁷;
- d) comminare le sanzioni previste per infrazioni all'art. 20 cpv. 1 LInn per tutti i casi non previsti all'art. 3 lett. k);¹⁸
- e) gestire una banca dati dei progetti sostenuti;
- f) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della LInn.

Campo di applicazione (art. 4 LInn)

Art. 5 ¹Per le start-up, le direttive stabiliscono eventuali restrizioni alle singole misure.¹⁹

²Progetti di autoimprenditorialità non rientrano nel campo di applicazione della LInn.

Aziende beneficiarie (art. 5 LInn)

Art. 6 ¹Le aziende del terziario avanzato devono soddisfare cumulativamente almeno le seguenti caratteristiche:

- a) operare in settori ad alto valore aggiunto;
- b) impiegare in prevalenza manodopera altamente qualificata;
- c) svolgere internamente attività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tramite figure professionali tecniche specializzate;
- d) realizzare una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone.²⁰

²Il capofila del consorzio di cui all'art. 5 cpv. 3 LInn deve garantire che l'implementazione del progetto e gli investimenti relativi siano realizzati nel Cantone.

Criteri di ammissibilità (art. 6 LInn)

Art. 7 ¹I progetti vengono valutati in tre fasi:

- a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso determinati con decreto esecutivo e dell'idoneità dell'azienda;²¹
- b) valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
- c) analisi delle ricadute a livello territoriale.

²Le misure previste all'art. 7 cpv. 1 lett. a) LInn, limitatamente a progetti di start-up, come pure agli art. 7 cpv. 1 lett. c) e 9 LInn, sono valutate con procedura agevolata che comprende:

- a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso determinati con decreto esecutivo e dell'idoneità dell'azienda;²²
- b) verifica della conformità della richiesta.²³

³Le ricadute a livello territoriale sono valutate in base ai seguenti aspetti:

- a) struttura del personale;
- b) gettito fiscale;
- c) responsabilità sociale;

¹¹ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹² Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹³ Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹⁴ Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹⁵ Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹⁶ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹⁷ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹⁸ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

¹⁹ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²⁰ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²¹ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²² Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²³ Cpv. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.

- d) reti di collaborazione;
 - e) localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.
- ⁴I sussidi concessi non devono creare distorsioni di mercato o condizioni di concorrenza sleale.²⁴

TITOLO II Misure dirette

Investimenti immateriali (art. 7 LInn)

Art. 8 ¹Possono beneficiare dei sussidi previsti all'art. 7 LInn aziende con reparti che svolgono attività di ricerca e sviluppo.²⁵

²I costi interni di ricerca e sviluppo vanno contabilizzati in maniera separata.

³I costi di riqualifica del personale ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. d LInn vengono considerati unicamente se sono correlati ad altri investimenti in ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, b o c LInn.

⁴I sussidi di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) LInn possono essere di natura forfettaria.²⁶

⁵I sussidi di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. c) LInn possono essere erogati alla firma di un contratto di ricerca e vengono giustificati a conclusione del progetto.²⁷

Investimenti materiali (art. 8 LInn)

Art. 9 ¹Sono investimenti materiali quelli attivati a bilancio e ammortizzati in più anni, ad esclusione di quelli immobiliari.

²Sono computabili esclusivamente gli investimenti realizzati nel Cantone.

³Il sussidio non può essere erogato prima di aver sostenuto i costi degli investimenti.²⁸

Internazionalizzazione (art. 9 LInn)

Art. 10 ¹I sussidi di cui all'art. 9 LInn possono essere di natura forfettaria.²⁹

²I sussidi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti.³⁰

³I contributi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti.

Agevolazioni fiscali cantonali (art. 11 LInn)

Art. 11 ¹Sono considerate nuove:

- a) le aziende che, al momento della richiesta d'agevolazione, sono iscritte da meno di un anno nel registro dei contribuenti del Cantone;
- b) le aziende che operano un cambiamento essenziale dell'attività, in particolare se, entro un massimo di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella composizione della cifra d'affari, dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.

²L'importo esentato sarà computato sulle imposte dell'azienda entro la fine del periodo agevolato, pena la decadenza della parte di agevolazione non usufruita.

³Il limite massimo d'importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del periodo esentato.

⁴L'azienda è tenuta a restituire il totale dell'importo esentato qualora dovesse abbandonare il territorio cantonale entro 5 anni dal termine dell'agevolazione.

⁵Le aziende che beneficiano dell'agevolazione fiscale sono soggette alla procedura di tassazione secondo la legge tributaria.

⁶L'agevolazione fiscale può essere concessa solo previo preavviso favorevole della Divisione delle contribuzioni e della Divisione delle risorse.

⁷Nella concessione dell'agevolazione fiscale sono da considerare gli effetti sulla perequazione finanziaria intercantonale.

Agevolazioni fiscali comunali (art. 11 LInn)

Art. 12 ¹La richiesta di agevolazione comunale soggiace alle procedure che regolano la concessione di un'agevolazione cantonale.

²⁴ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²⁵ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²⁶ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²⁷ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²⁸ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²⁹ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

³⁰ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

²L'Ufficio per lo sviluppo economico richiede il preavviso della Sezione degli enti locali, per verificare l'incidenza della misura sulle finanze comunali e sul fondo di compensazione.

TITOLO III Misure indirette

Premi (art. 13 LInn)

Art. 13³¹ L'Ufficio per lo sviluppo economico può accordare sussidi per la concessione di premi a favore di iniziative imprenditoriali innovative coerenti e complementari all'offerta del sistema regionale dell'innovazione.

TITOLO IV Competenze finanziarie e norme procedurali

Procedura e condizioni per le richieste di sussidio

Art. 14³² ¹Per ogni misura, la procedura e le condizioni, compresa la computabilità delle spese, sono definite tramite direttive.

²Salvo le eccezioni previste dalle direttive, la richiesta di sussidio deve essere presentata prima dell'esecuzione o della delibera degli investimenti. Sono segnatamente determinanti ordini, contratti, inizio lavori, forniture, prestazioni di servizio, pagamenti di anticipi e altri fatti che generano obblighi in capo al richiedente dei sussidi.

³L'inizio anticipato degli investimenti per le misure previste dagli art. 7 e 8 LInn deve essere preventivamente autorizzato, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto.

⁴Ogni modifica di un progetto sussidiato deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio per lo sviluppo economico, il quale richiede un preavviso alla Commissione consultiva, riservati mutamenti di dettaglio.

⁵Modifiche sostanziali di progetti sussidiati, se ritenute conformi, sono approvate tramite decisione.

⁶La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione del sussidio. Di regola non sono accordate proroghe al termine fissato.

⁷L'Ufficio per lo sviluppo economico, nella valutazione dell'incanto, può avvalersi del supporto di enti esterni.

Commissione consultiva (art. 18 LInn)

Art. 15 ¹La Commissione consultiva per l'innovazione economica ha i seguenti compiti:

- a) valutazione del grado d'innovazione di un progetto;
- b) ponderazione del sussidio in base alle ricadute sul territorio;³³
- c) approvazione di modifiche rilevanti di progetti già sussidiati;³⁴
- d) approvazione di proroghe per terminare gli investimenti.³⁵

²La Commissione consultiva preavvisa le modifiche alle direttive d'applicazione della LInn.³⁶

³La Commissione consultiva è composta al massimo da 11 membri ed è presieduta dal direttore della Divisione dell'economia.

Norme particolari (art. 19 LInn)

Art. 16³⁷ ¹L'azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto dei criteri di ammissibilità definiti nei decreti esecutivi sia al momento della richiesta che annualmente per un periodo di 10 anni a partire dalla decisione di sussidio.

²L'obbligo di notifica per sussidi decisi tramite procedura agevolata inferiori a 25'000 franchi è fissato a 2 anni.

³L'Ufficio dell'amministrazione e del controlling può procedere a campione a una verifica del rispetto dei criteri.

TITOLO V Disposizioni finali

³¹ Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

³² Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

³³ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

³⁴ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

³⁵ Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

³⁶ Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

³⁷ Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

Abrogazione (art. 22 LInn)

Art. 17 Il regolamento di applicazione della legge per l'innovazione economica del 28 gennaio 1998 è abrogato.

Entrata in vigore (art. 23 LInn)

Art. 18 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente,³⁸ in concomitanza all'entrata in vigore della legge per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015.

Pubblicato nel BU **2016**, 85.

³⁸ Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 85.